



IL TRIBUNALE DI GENOVA
SEZIONE VII CIVILE

nella persona del Giudice dell'Esecuzione, _____
_____, ha pronunciato il seguente

ORDINANZA

Letti gli atti, a scioglimento della riserva;

ritenuto:

- che l'opponente _____ (che ha garantito le obbligazioni scaturenti da contratto di mutuo fondiario stipulato con _____ nel 2005) ha chiesto dichiararsi la nullità delle clausole relative alla pattuizione degli interessi, allegando che la sommatoria del tasso di interesse convenzionale e del tasso di interesse di mora ecceda il limite del tasso soglia;
- che è assolutamente pacifico che i tassi effettivi globali medi (TEGM), periodicamente rilevati dai D.M. in attuazione della legge 7.3.1996 n. 108, comprendono soltanto gli interessi corrispettivi e non la maggiorazione prevista per il caso di mora (da ultimo nella nota della Banca d'Italia del 3.7.2013 in www.bancaditalia.it/media/chiarimenti/030713_antiusura.pdf);
- che va peraltro osservato che l'art.1 della L.24/2001 di interpretazione autentica dell'art.644 c.p. ha notoriamente affermato che devono intendersi usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge



nel momento in cui vengono promessi o comunque convenuti, “a qualunque titolo”;

- che la portata semantica di tale enunciato legislativo non può che ricomprendere anche la causale degli interessi di mora pattuiti, pena la violazione dell’art. 12 preleggi e di ogni principio di ermeneutica legislativa (in tal senso Cassazione civile sez. I 09/01/2013 n. 350, in Guida al diritto 2013, 7, 22 “*Ai fini dell’applicazione dell’art. 1815 c.c. e dell’art. 644 c.p. si considerano usurari gli interessi che superano il limite stabilito nella legge al momento in cui sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, e quindi anche a titolo d’interessi moratori*”)
- ~~che conseguentemente il divieto di usura colpisce anche gli interessi moratori;~~
- che peraltro difficoltà pratiche e giuridiche discendono dal mancato coordinamento *da una parte* tra l’inequivoco contenuto dell’art.1 della L. 24/2001 (e cioè che gli interessi di mora vanno conteggiati ai fini di verificare il superamento della soglia di usura), e - *dall’altra parte* - la rilevazione statistica operata ai sensi della legge 7.3.1996 n. 108 ai fini dell’identificazione del tasso soglia (che conteggia i soli interessi convenzionali e non i moratori);
- ~~che si ritiene pertanto necessario effettuare una operazione correttiva,~~ così come già in passato aveva suggerito la dottrina affrontando il problema della C.M.S., ~~per la quale era stata proposta l’adozione di un “tasso soglia”,~~ infine rimodulato attraverso l’inserimento della CMS nell’algoritmo della Banca d’Italia;
- che nel caso di specie, deve essere valorizzata l’indagine statistica a fini conoscitivi effettuata dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio Italiano Cambi per individuare il tasso di interesse per i casi di *ritardato pagamento*. Tale rilevazione, seppure non annuale, ed



ormai risalente al D.M. 25.3.2003, indica che la *maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento* si attesta su 2,1 punti percentuali, oltre il tasso degli interessi convenzionali ("I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali");

- che appare quindi inevitabile – al fine di migliorare la coerenza del sistema - rettificare il tasso soglia pertinente alla singola operazione (mutuo, apertura di credito, leasing etc.) sommando allo stesso il tasso medio di mora (pari al 2,1%) e quindi aumentando tale somma della metà ex art. 2 c.4 L.108/1996 (vigente al momento della pattuizione del mutuo (2005)) (in tal senso cfr. Tribunale di Genova VI sezione 12.4.14, Giudice est. Casanova e Tribunale Torino, sez. II 03/11/2006, est. Astuni);
- che nel caso in esame quindi, tenuto conto che il Tasso medio di riferimento è pari al 3,82 % (Mutui con garanzia reale a tasso variabile) e aggiungendovi il tasso medio di mora del 2,1%, nonché aumentando al somma della metà, si giunge complessivamente ad identificare il tasso soglia nell' 8,88% (= 3,82 + 2,1 = 5,93% + 1/2 = 8,88);
- che a tal fine va rilevato che secondo la stessa , il tasso concretamente applicato nel caso di specie sia pari al 3,630 ed il tasso di mora pari a 5,630 (pag. 3 comp. cost.);
- che a tal fine è noto che "In tema di credito fondiario, il mancato pagamento di una rata di mutuo comporta, ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7, e dell'art. 16 della legge 6 giugno 1991, n. 175 - così come avviene ai sensi dell'art. 38 del r.d.l. 16 luglio 1905 n. 646 - l'obbligo di corrispondere gli interessi di



mora sull'intera rata, inclusa la parte che rappresenta gli interessi di ammortamento” (Cassazione civile sez. III 12/11/2013, n. 25412, in Giust. civ. Mass. 2013);

- che coerente a ciò risulta l'art. 9 del contratto di mutuo per cui è causa, in cui si prevede che la banca, in caso di risoluzione, possa agire per il recupero di “capitale, interessi, rate arretrate, interessi di mora e accessori”);
- che conseguentemente – nella misura in cui gli interessi di mora si calcolano sulle rate già comprensive degli interessi compensativi – ne consegue che il tasso complessivo effettivamente applicato (compensativo + moratorio), sia pari al 9,26% (= 5,630 + 3,630);
- che la clausola di salvaguardia di quantificazione del tasso di mora in cui lo stesso viene identificato come “*comunque non superiore ai limiti di legge*” (art. 3 co. 2 contratto), non è operativa nel caso di specie, in quanto il tasso di mora di per sé (5,630%) non supera il tasso soglia, né nella versione di cui al rilevamento ufficiale (5,73 pari a 3,82 + 1/2), né nella quantificazione rettificata (8,88%);
- che comunque l'art. 7 co. 5 del contratto prevede – nel caso di anticipata estinzione del finanziamento - il diritto della banca di esigere l'1% “*onnicompensivo del capitale anticipatamente rimborsato*”
- che anche questa causale deve rientrare nel raffronto con il tasso soglia, in quanto detto interesse dell'1% rientra in quelli “*promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo*” ex L. 24/01;
- che conseguentemente il tasso applicato da all'opponente deve essere quantificato nel 10,26% (= 9,26 + 1), superiore a tasso soglia come sopra rettificato (8,88%);
- che conseguentemente – ai sensi dell'art. 1815 cc – nessun interesse apparirebbe dovuto;



- che quindi sussistono gravi motivi per la sospensione dell'esecuzione;
- che le spese di questa fase cautelare seguono la soccombenza e vanno liquidati in questa sede, giusto costante orientamento di questa sezione;

P.Q.M.

1. sospende la presente procedura esecutiva;
2. fissa fino al 30.09.2014 per l'introduzione del procedimento di merito;
3. pone a carico di parte ricorrente
 spa le spese
 del presente procedimento cautelare in favore di
 liquida in Euro 7.000 per compensi professionali
 oltre rimborso forfettario e accessori di legge

Si comunichi.

Così deciso in Genova il 5.7.2014

Il Giudice Unico

